

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 244

LSU – Ratifica convenzione Ministero del Lavoro/Regione Puglia. Anno 2017.

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, riferisce quanto segue:

- l'art.78 della L. 23/12/00 N° 388, al comma 2 lett.b), prevede che vengano assicurate alle Regioni annualmente e con apposita convenzione, le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 co. 1 Decreto Legislativo 81/2000, nonché per sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione
- In data 18.01.2017 è stata sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convenzione relativa all'anno 2017, che prevede il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad € 7.416.294,09 (settemilioniquattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/09), finalizzate alla copertura, per l'annualità 2017, dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare, oltre che a sostenere i processi di stabilizzazione, nonché al sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino. La stessa è stata registrata alla Corte dei Conti in data 17.02.2017.
- La convenzione di cui trattasi prevede all'art.5 che ai fini dello svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, la Regione Puglia si impegna a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, allo scopo di attuare la normativa vigente - art.78, comma 2, lett. a), secondo periodo della legge 23 dicembre 2000, n.388; art.1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.296 - rivolta alla stabile occupazione dei suddetti lavoratori, la Regione medesima si impegna a comunicare al Ministero del Lavoro, con report semestrali, il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di tutti gli enti pubblici compresi nel proprio territorio, specialmente nelle qualifiche per l'accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56.
- La medesima all'art.6 dispone che gli Enti utilizzatori comunichino, ai sensi dell'art.36 comma 4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, come sostituito dall'art. 17, comma 26, lett. c), del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 (convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n.102) "anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili nell'ambito nel rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate" da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Premesso quanto sopra si rende necessario procedere alla ratifica della convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di ratificare la convenzione, sottoscritta dall'Assessore al Lavoro Sebastiano Leo, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di disporre che gli Enti utilizzatori siano obbligati a comunicare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate e che provvedano alla implementazione della banca dati di ANPAL Servizi - Italia Lavoro S.p.A. ai fini del monitoraggio e del pagamento degli assegni da parte dell'INPS;**
- 4. di disporre inoltre che entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, gli Enti utilizzati si impegnino a comunicare l'avvenuta stabilizzazione - nella ipotesi di programmazione già comunicata nel corso del 2016 - o che provvedano a trasmettere eventuali nuove ipotesi di svuotamento del bacino;**
5. di incaricare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div II. REGISTRAZIONE. 0000004.08-02-2017



**IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
E
IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
E ASSICURATIVE**

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 19 Luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui al precedente capoverso;

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il quale, annualmente, devono essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e al bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° febbraio 2017, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 82 del 6 febbraio 2017, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2017 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative



VISTA la convenzione tra questo Ministero e la Regione Puglia sottoscritta il 18 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di euro 7.416.294,09 (settemilioniquattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/09) per assicurare, nell'annualità 2017, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza regionale, pari a n. 971 alla data del 31 dicembre 2016 di più recente monitoraggio, nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal suddetto bacino;

VISTO l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che ha previsto la costituzione presso l'Inps della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) il cui finanziamento è posto a carico dello Stato ivi compresi i connessi costi di funzionamento;

RITENUTO di dover imputare la spesa relativa ai costi di gestione sostenuti dall'INPS per l'erogazione dei predetti assegni nell'anno 2017 al capitolo 4358 della Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative,

DECRETANO

Articolo 1

E' approvata con il presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti, la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia sottoscritta il 18 gennaio 2017 con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di euro 7.416.294,09 (settemilioniquattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/09). Dette risorse sono destinate, nell'annualità 2017, ad assicurare la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare a n. 971 lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza regionale alla data del 31 dicembre 2016 di più recente monitoraggio, nonché il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino.

Articolo 2

La spesa complessiva di euro 7.416.294,09 (settemilioniquattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/09) di cui al precedente articolo 1, graverà, nel corrente esercizio finanziario, per euro 7.361.811,28 (settemilionitrecentosessantunomilaottocentoundici/28) sul capitolo 2230 - PG 5 e per euro 54.482,81 (cinquantaquattromilaquattrocentottantadue/81) sul capitolo 4358 - PG 1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative



Con separati provvedimenti si procederà all'impegno delle suddette spese su tali capitoli.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it.

F.to Il Direttore Generale
degli ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione
Dott. Ugo Menziani

F.to Il Direttore Generale
per le politiche previdenziali
e assicurative
Dott.ssa Concetta Ferrari

Visto di regolarità contabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF - DRGS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, numero 28 del 09/02/2017
Registrato dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) numero 180 del 17/02/2017



Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE PUGLIA - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

**REGIONE
PUGLIA**

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE PUGLIA

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche "comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili" nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aggiunto dall'art. 2, comma 549 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, ha disposto lo stanziamento di un contributo di 50 milioni di euro annui per la



stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea;

VISTA la nota avvertenza n. 8879 del 25 marzo 2016 con la quale, in sede di controllo delle convenzioni analoghe relative all'annualità 2016, la Corte dei Conti ha rilevato la necessità che, in conformità alla legislazione in materia, le Regioni definiscano un articolato piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili prima del rinnovo annuale delle convenzioni attuative di politiche assistenziali nei riguardi di questi lavoratori e nelle more del processo di stabilizzazione dei medesimi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1302 del 10 agosto 2016 con la quale la Regione Puglia ha adottato un "Piano di incentivazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA." nel proprio territorio;

VISTA la nota n. 10059 del 12 settembre 2016, con la quale la Regione Puglia ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli esiti della ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici pugliesi nelle qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

VISTA la nota PEC INPS 0005.02/01/2017.0000024, come rettificata con la nota PEC INPS 0005.13/01/2017.0000418, in cui, per l'annualità 2017, si indica in € 580,14 pro-capite l'importo dell'assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU), in € 620 pro-capite la media annuale della spesa per gli assegni al nucleo familiare (ANF) ed in € 56,11 pro-capite il costo annuale di gestione sostenuto dal medesimo Istituto per la corresponsione dei predetti assegni;

VISTA la nota prot. n. 403 del 13 gennaio 2017 con la quale Anpal Servizi - Italia Lavoro S.p.A. ha comunicato che il bacino dei lavoratori socialmente utili nella Regione Puglia comprende n. 971 lavoratori - di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - alla data del 31 dicembre 2016, di più recente aggiornamento del Sistema di monitoraggio;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha previsto di proseguire nel proprio territorio, anche con incentivi a valere su risorse regionali, un processo di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei suindicati lavoratori socialmente utili dal relativo bacino e che, nelle more, è necessario assicurare ai medesimi, per l'annualità 2017, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF)

CONVENGONO

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Sono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari complessivamente a Euro 7.416.294,09 (settemilioni quattrocentosedici miladuecentonovantaquattro/09).

Tali risorse saranno utilizzate per assicurare, nell'annualità 2017, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, a



carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, indicati nelle premesse e - in coerenza con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia - per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti che la Regione si impegna a proseguire incentivando la loro assunzione anche con contributi a valere su proprie risorse.

ART. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno impegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dell'INPS e della Regione Puglia.

Tali risorse saranno trasferite all'INPS, a seguito di apposita convenzione dallo stesso sottoscritta con la Regione Puglia, per l'erogazione, ai lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse, dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ed includono i costi di gestione sostenuti dall'Istituto per le suddette prestazioni.

Le risorse residue, non impiegate per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, saranno trasferite alla Regione Puglia - sul conto corrente intestato alla Regione medesima istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato - quali accreditamento di fondi statali vincolati alla finalità di agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale, che la Regione si impegna a proseguire, sulla base di motivata domanda e previo riscontro dell'importo con i dati forniti dall'INPS.

ART. 4

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affida ad ANPAL Servizi - Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Puglia a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

A tal fine è utilizzato un Sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni concernenti i lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco nominativo, codice fiscale, etc. dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

La Regione Puglia si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di ANPAL Servizi - Italia Lavoro S.p.A. cui si impegna, altresì, a comunicare l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

L'INPS utilizza le informazioni inserite nel suddetto Sistema per i pagamenti degli assegni ai lavoratori socialmente utili.

ART. 5

Ai fini dello svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, la Regione Puglia si impegna, altresì, a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, allo scopo di attuare la normativa vigente - art. 78, comma 2, lett. a), secondo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ed i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili dal relativo bacino previsti dalla Regione, quest'ultima si impegna a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con periodicità semestrale, le iniziative realizzate a tal fine e gli esiti delle stesse oltre agli aggiornamenti circa il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di tutti gli enti pubblici compresi nel proprio territorio, specialmente nelle qualifiche per l'accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.



Art. 6

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Puglia si impegna a inserire nelle proprie convenzioni con gli enti attuatori apposita clausola che preveda l'obbligo di comunicare, da parte degli stessi enti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, le informazioni concernenti i lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, 18/01/17

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministro

Giuliano Poletti

Per la Regione Puglia

L'Assessore alla Formazione e Lavoro,
Sebastiano Leo

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. FOIRE FACCIATE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

